

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE OTTAVO COLLE

### Art. 1

E' costituita, ai sensi degli art.li 36 e ss. del cod. civ. e della legge 383/2000, l'associazione denominata "Ottavo Colle".

L'associazione è apartitica ed aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e ideologia politica. L'associazione opera nei principi della democraticità della struttura, elettività delle cariche associative, e nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini.

### Art. 2

L'Associazione si propone di perseguire i seguenti fini nell'ambito territoriale del quadrante Sud-Ovest del Comune di Roma:

- **tutela del territorio**, con riguardo alle componenti ambientali e sociali;
- promozione di iniziative volte al **mantenimento e al miglioramento della qualità della vita** dei cittadini, con particolare riguardo alla lotta all'inquinamento in ogni sua forma, alla tutela del verde pubblico, alla tutela della salute pubblica, all'incremento dei servizi sociali e culturali, alla realizzazione di progetti di promozione sociale, educativa e culturale;
- **accrescimento della coscienza civile e della partecipazione diretta dei cittadini** alla vita istituzionale delle varie Amministrazioni cittadine;
- **diffusione di informazioni** ai cittadini in merito a tematiche di interesse sociale e ambientale.

### Art. 3

Possono aderire all'associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

### Art. 4

Chi intende associarsi deve presentare domanda sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione e decide sull'ammissione degli aspiranti associati.

E' previsto il pagamento di una quota associativa annuale, il cui ammontare minimo è fissato dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota associativa annuale deve essere eseguito, con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato versamento entro il termine prescritto, comporterà la decadenza dalla qualità di associato.

I soci in regola con il pagamento della quota possono partecipare alle assemblee, nelle quali hanno diritto di voto, e possono essere eletti negli organismi rappresentativi. È facoltà dei soci presentare agli organi direttivi proposte, idee, programmi ed ogni iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi dell'associazione. L'attività degli associati è svolta esclusivamente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'associato si impegna ad osservare il presente Statuto in ogni sua parte e a collaborare con gli altri associati per il raggiungimento degli scopi comuni.

L'Associazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, si impegna a tenere l'elenco degli associati presso la sede dell'Associazione.

#### Art. 5

La qualità di associato si perde, oltre che per il mancato pagamento della quota associativa, per decesso, recesso, violazione degli obblighi statutari, o per qualunque comportamento che, secondo il giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, si ponga in contrasto con il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

L'associato può recedere dall'Associazione in ogni momento, previa comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dal Presidente.

La perdita della qualità di associato, indipendentemente dal motivo per cui sia avvenuta, compreso il recesso, non dà diritto al rimborso della quota annuale versata.

#### Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio.

I singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini statutari.

#### Art. 7

Sono organi dell'Associazione il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati.

#### Art. 8

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta (anche elettronica) diretta a ciascun associato o mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso rimarrà pubblicato ininterrottamente fino al giorno dell'effettiva adunanza, e conterrà l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea. Il Presi-

dente dispone inoltre la convocazione dell'Assemblea su domanda motivata e sottoscritta da almeno 1/3 degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un Segretario. Dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; esso può essere sostituito dalla registrazione integrale su nastro magnetico o supporto informatico, approvata da Presidente e Segretario. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta ad altro socio.

Spetta all'assemblea:

- fissare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio;
- nominare i membri del Consiglio;
- eleggere il Presidente dell'Associazione.

#### Art. 9

L'Assemblea nomina il Presidente con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei partecipanti.

Qualora l'Assemblea non riesca ad eleggere il nuovo Presidente, per mancato raggiungimento del quorum necessario, si ha una prorogatio dei poteri del Presidente in carica per altri sei mesi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente questi viene sostituito da un membro del Consiglio Direttivo da lui nominato.

L'Assemblea elegge tra i propri membri sei componenti del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente.

L'Assemblea revoca, su proposta del Presidente o su richiesta di 1/3 degli Associati, il componente del Consiglio Direttivo da essa nominato, con il voto favorevole di almeno la metà dei partecipanti alle votazioni.

L'Assemblea delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo, con un quorum di almeno metà degli Associati.

L'Associato impossibilitato a partecipare alle votazioni può delegare un altro associato a rappresentarlo (non più di una delega per persona), oppure esprimere il proprio voto per iscritto con le modalità decise dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 10

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; coordina e dirige l'attività del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Nomina tre componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali il Tesoriere, ed ha il potere di revocarli.

Delinea le competenze dei componenti il Consiglio Direttivo e le porta a conoscenza dell'Assemblea nella prima riunione successiva alla nomina.

La durata della carica è di quattro anni ed è rinnovabile.

Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualunque carica rappresentativa elettiva in Amministrazioni pubbliche e Enti istituzionali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Municipio, Comune, Provincia, Regione.

Non possono concorrere alla carica di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo coloro che sono già membri di organi direttivi di altri Comitati o Associazioni già operanti sullo stesso territorio.

#### Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, tra cui il Presidente. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Tre membri sono nominati dal Presidente, sei (incluso il Presidente) dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e per decidere sulle iniziative da assumere per il conseguimento e l'attuazione degli scopi associativi..

Delibera sulle domande di ammissione degli associati.

Determina la quota associativa annuale.

Dichiara la decadenza degli associati.

Delibera in merito all'opportunità di accettare eventuali donazioni, eredità, legati, finanziamenti.

Alla fine di ogni anno solare, approva e presenta all'Assemblea degli Associati un rendiconto sulle entrate e sulle spese dell'Associazione preparato dal Tesoriere.

Si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque non meno di quattro volte l'anno.

Si riunisce, altresì, quando ne è fatta richiesta da almeno tre componenti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, o da suo delegato, mediante comunicazione telefonica o e-mail inviata personalmente all'indirizzo di posta elettronica dei singoli componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, specificando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, in caso di urgenza il Consiglio è convocato senza alcuna formalità.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, tra cui il Presidente.

Le risoluzioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio determina gli obiettivi da perseguire e promuove le iniziative atte a realizzarli.

Provvede a stabilire le modalità per la candidatura a Presidente o a membro del Consiglio Direttivo.

Propone modifiche ed integrazioni allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente, possono essere impugnate davanti all'autorità giurisdizionale entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla data di approvazione delle stesse.

In caso di reiterate assenze, di dimissioni, o di impossibilità di esercitare la carica di membro del Consiglio Direttivo, il Presidente sostituisce il componente. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non hanno diritto ad alcun compenso fatto salvo il rimborso delle spese necessarie per le attività dell'Associazione.

#### Art. 12

Il Tesoriere viene nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.

Il Tesoriere mantiene la lista degli associati e la contabilità dell'Associazione. Presenta alla prima Assemblea annuale il resoconto relativo allo stato contabile dell'Associazione.

#### Art. 12

Il siti Internet dell'Associazione denominati

[www.associazioneottavocolle.it](http://www.associazioneottavocolle.it) e [www.ottavocolle.org](http://www.ottavocolle.org)

saranno utilizzato per diffondere informazioni in merito alla vita dell'Associazione e alle sue iniziative e a servizio della Comunità del quartiere.

#### Art. 14

La presente Associazione si estinguerà quando lo scopo associativo sia stato raggiunto ovvero divenuto impossibile.

In ogni caso sarà possibile sciogliere l'Associazione per volontà unanime del Consiglio Direttivo e con il voto favorevole di metà degli associati.

In caso di estinzione, i beni associativi, che dovessero residuare una volta esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad Enti o Associazioni non aventi carattere lucrativo, operanti in analogo settore, scelti dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.